



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 4/15

1) Inail: la progettazione della sicurezza nei cantieri



Inail pubblica un documento riguardante la progettazione della sicurezza nei cantieri, la pianificazione dei lavori e l'organizzazione del cantiere. La pubblicazione si rivolge a tutti coloro i quali debbano ottemperare agli obblighi previsti dal Titolo IV del Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. e propone (anche con l'ausilio di specifiche esemplificazioni pratiche) schemi per la redazione di PSC e POS e un algoritmo per la valutazione dei rischi. Il documento si sofferma in particolare sulle tematiche relative alla pianificazione dei lavori e all'organizzazione del cantiere. Obiettivo è di fornire una guida all'applicazione della normativa vigente sui cantieri, con una metodologia per la redazione dei piani di sicurezza nei cantieri incentrata su un'attenta valutazione dei rischi.

Brevi richiami normativi.

Come noto la sicurezza nell'ambito delle costruzioni viene normata in Italia già nel 1956 con il D.P.R. 164 del 7 gennaio 1956 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni". Tale decreto tuttavia non presentava un elemento essenziale quale la previsione sistematica dei rischi e la pianificazione

delle misure atte a contrastarli, ovvero la pianificazione della sicurezza.

Con la cosiddetta Direttiva Cantieri (92/57/CEE) la Comunità Europea adotta una disciplina specifica per i cantieri sulla scorta di alcuni principi generali :

- i cantieri temporanei o mobili costituiscono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati;
- le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente pianificazione dei lavori all'atto della progettazione dell'opera hanno influito su più della metà degli infortuni del lavoro nei cantieri nella Comunità;
- all'atto della realizzazione di un'opera, una carenza di coordinamento in particolare dovuta alla presenza simultanea o successiva di imprese differenti su uno stesso cantiere temporaneo o mobile può comportare un numero elevato di infortuni sul lavoro;
- i lavoratori autonomi ed i datori di lavori, che esercitano essi stessi un'attività professionale su un cantiere temporaneo o mobile, possono con le loro attività mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Ricordiamo alcuni obiettivi della disciplina comunitaria:

- le autorità competenti in materia di sicurezza e di salute sul lavoro debbono essere informate, prima dell'inizio dei lavori, della realizzazione di lavori la cui importanza superi una determinata soglia;
- un rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori fin dall'elaborazione del progetto e altresì all'atto della realizzazione dell'opera.

In ogni caso l'elemento di maggior novità introdotto dalla direttiva è l'identificazione di figure specialistiche con il coinvolgimento diretto del committente. Il committente (qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale l'opera viene realizzata) assume una centralità nelle politiche di sicurezza attraverso il rispetto diretto, o tramite un proprio incaricato, di specifici obblighi. Vengono identificate inoltre altre figure, come ad esempio il responsabile dei lavori, il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera o il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera. Se la Direttiva Cantieri è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 494 del 14 agosto 1996 e s.m.i. e con varie disposizioni autonome (es.: normativa sulla segnaletica di sicurezza, sui lavori in quota, ecc.), con il D.Lgs. 81/2008 (T.U.S.) "tutta la normativa specifica relativa alle costruzioni, ovvero ai cantieri, risulta riunita (ed innovata) nel titolo IV e nei diversi allegati, di interesse specifico per i cantieri edili". Il Testo Unico sulla sicurezza è stato poi soggetto a diverse modifiche o integrazioni, come ad esempio (in relazione all'applicazione delle disposizioni del Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili) la legge n. 98 del 9 agosto 2013, di conversione del D.L. 69 del 21 giugno 2013.

Il documento pubblicato da INAIL e allegato alla presente news , ricorda che la disciplina prevista per i cantieri *impone sempre e comunque degli obblighi in capo a determinati soggetti, obblighi che possono essere ricondotti a due fattispecie:*

- **generali**: che sussistono sempre, anche in termini di adempimenti (es.: la disposizione che obbliga la qualificazione degli operatori, prescrivendo il possesso di specifica idoneità tecnico-professionale);
- **specifici**: che si determinano al ricorrere delle condizioni previste (es.: obbligo di nominare i coordinatori e, quindi, di redigere il PSC, ecc.).

In conclusione viene ricordato che la normativa definisce cantiere temporaneo o mobile "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X del Testo Unico". L'allegato X, modificato dal d.lgs. 106 del 3 agosto 2009, considera in particolare i seguenti lavori: "i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro". Sono inoltre considerati lavori di costruzione edile o di ingegneria civile "gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile".

Bibliografia

INAIL - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, " La progettazione della sicurezza nel cantiere", documento curato da Raffaele Sabatino (INAIL, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche) e Antonio Di Muro (Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per conto di Enti pubblici e privati), con la collaborazione di Andrea Cordisco e Daniela Gallo, edizione 2015.

Fonte : www.inail.it – vedi all.sic.1-2-3

2) Coordinatore sicurezza: come svolgere l'attività?

Il documento allegato si riferisce ad un intervento dell'ing. Giorgio Fiocchi all'interno di un corso organizzato dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Modena nel 2014. Il documento fa riferimento a quanto enunciato nell'articolo 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori – CSE) del D. Lgs. 81/2008 e propone casi pratici e documenti base da utilizzare.

In particolare il Coordinatore della sicurezza in esecuzione:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (comma 1, lettera a) Operativamente il CSE deve:

- effettuare delle riunioni di coordinamento: preliminare (prima dell'inizio dei lavori); periodiche (durante il cantiere);
- effettuare dei sopralluoghi in cantiere.

In particolare la riunione di coordinamento preliminare è indetta dal CSE prima dell'inizio dei lavori e alla riunione partecipano:

- "il committente / Responsabile dei Lavori (facoltativo ma auspicabile);
- la direzione lavori (facoltativo ma auspicabile);
- l'impresa affidataria (obbligatorio) con il Datore di lavoro, il RLS, il Preposto".

Al termine della riunione il CSE "redigerà apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti".

Mentre la riunione di coordinamento periodica è indetta dal CSE durante lo svolgersi delle lavorazioni in cantiere:

- prima dell'ingresso in cantiere di ogni nuova impresa esecutrice;
- in funzione dello sviluppo e della complessità dei lavori.

Alle riunioni di coordinamento partecipano:

- "la direzione lavori (facoltativo ma auspicabile);
- l'impresa affidataria (obbligatorio) con DL, il RLS, il Preposto;
- le imprese esecutrici (obbligatorio) con DL, il RLS, il Preposto.

Al termine della riunione il CSE redigerà apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti".

Veniamo invece al tema dei sopralluoghi in cantiere.

Durante il cantiere il CSE deve effettuare dei sopralluoghi e la frequenza dipende "dalla complessità del cantiere, delle fasi di lavoro e dalle loro interferenze". Tuttavia - *aggiunge Fiocchi e a sua discrezione e modus operandi in quanto come noto la normativa non prevede il numero e la frequenza dei sopralluoghi da parte del CSE ndr* - "è necessaria comunque una frequenza minima che può essere indicativamente di due sopralluoghi a settimana". Anche al termine del sopralluogo il CSE redigerà apposito verbale.

Un altro degli obblighi del CSE indicati dall'art. 92 del Testo Unico è quello di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) assicurandone la coerenza con quest'ultimo (comma 1, lettera b).

Dunque il CSE "deve verificare l'idoneità del POS dell'impresa affidataria e di tutte le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori in cantiere, in base ai contenuti minimi riportati nell'allegato XV e eventuali contenuti supplementari indicati nel PSC". Per la verifica del POS il CSE potrà utilizzare apposita check-list.

Si ricorda inoltre che il POS delle imprese esecutrici "deve essere inviato al CSE dall'impresa affidataria previa verifica da parte di quest'ultima della congruenza rispetto al proprio POS. Il CSE deve quindi richiedere all'impresa affidataria evidenza dell'avvenuta verifica del POS delle imprese esecutrici sub affidatarie.

Concludiamo questa breve presentazione in merito agli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori tornando all'articolo 92 che sempre alla lettera b) del comma 1 indica che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori adegua il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ed il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.

Dunque il CSE, se necessario, "adegua il PSC con elaborati grafici, e documenti scritti. Per aggiornare il PSC il CSE può avvalersi anche dei verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento".

Inoltre il CSE "deve aggiornare il Fascicolo con elaborati grafici, fotografie parti scritte, ecc. Il fascicolo deve essere obbligatoriamente aggiornato dal CSE al termine del cantiere".

Ricordiamo infine che il documento riporta oltre agli altri obblighi del CSE, anche le indicazioni relative a vari modelli utilizzati nell'attività lavorativa e segnala in conclusione le "Linee guida per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori", un lavoro realizzato congiuntamente dalla Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell'Emilia Romagna e dalla Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana.

L'osservatorio sicurezza propone a compendio una check list di verifica POS in formato editabile che potrà essere utilizzata dai coordinatori.(all.5)

Fonte : Punto sicuro – www.puntosicuro.it vedi all.sic. 4 - 5

Aggiornamenti

Asfaltatori - I profili di rischio nei comparti produttivi dell'artigianato, delle piccole e medie industrie e pubblici esercizi

La pubblicazione intende fornire informazioni e dati di supporto al processo di valutazione e gestione dei rischi nelle piccole e medie imprese (PMI) del Comparto "Asfaltatori" che rientra formalmente nel più vasto settore dei lavori edili. Sono stati così analizzati i cicli di "produzione del conglomerato bituminoso" e di "asfaltatura delle strade".

I lavoratori del comparto preso in esame sono potenzialmente esposti ad una serie di fattori di rischio infortunistico e per la salute. Per quanto riguarda il rischio infortunistico si evidenziano in particolare, dai dati relativi alle aziende oggetto della ricerca, gli incidenti da investimento e da contatto con vari macchinari utilizzati nelle fasi lavorative. Le malattie professionali denunciate dalle aziende analizzate, per gli addetti alle opere di asfaltatura, sono per lo più rappresentate da discopatie da movimentazione manuale di carichi, da alcuni casi di ipoacusia da rumore e da un caso di tumore cutaneo.

Fonte : www.inail.it vedi all.sic.6

Responsabilità del datore di lavoro per infortuni a dipendenti in distacco.

Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'art. 30 del DLgs 276/2003* (il distacco si configura "quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa"): tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario; fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

Alla luce di queste disposizioni la Cassazione penale, sez. 4 con sentenza 15696 del 16 aprile 2015, ha respinto il ricorso, confermandone la condanna di colpevolezza, di un datore di lavoro relativamente al decesso per infortunio di un proprio dipendente, per avere consentito allo stesso di svolgere la propria attività presso altra ditta ma senza avere proceduto ad una previa, adeguata valutazione dei rischi connessi a tale attività.

Il datore di lavoro aveva violato i propri doveri di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, inviando il proprio dipendente:

1. senza fornirgli dettagliate informazioni sui rischi specifici;
2. senza collaborare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione del lavoratore dal rischio di incidenti connessi alla esecuzione della nuova e diversa prestazione.

Si sottolinea nella sentenza che "il datore di lavoro... in termini generali, è corresponsabile qualora l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione" (e ciò avviene, ad esempio, quando si consente l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose, come nel caso esaminato dai giudici).

* Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro. Emanato in attuazione della cosiddetta Legge Biagi, il DLgs 276 si applica solo ai datori di lavoro privati. Per la PA la disciplina del distacco è contenuta nel DLgs 165/2001

Fonte : www.quotidianosicurezza.it

Sicurezza nei cantieri stradali: manuale operativo

"Facendo Strada" è il nuovo manuale operativo che Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha realizzato per la gestione e la manutenzione delle strade allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza dei propri dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Il manuale contiene le modalità operative, con riferimento agli specifici interventi, da adottare per tutto il personale che opera lungo le strade, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza per i lavoratori (D.Lgs. 81/2008).

Gli argomenti trattati:

- indicazioni generali sui cantieri
- procedure operative ordinarie (vengono individuate le caratteristiche delle diverse attrezzature utilizzate e i Dispositivi di protezione individuale, DPI, da adottare prima, durante e dopo l'attività)
- procedure per i lavori in galleria
- indicazioni sul servizio di sorveglianza H24
- procedure di emergenza

Inoltre sono presenti 4 allegati relativi a :

- organizzazione della sicurezza
- riferimenti normativi e bibliografici
- mezzi e attrezzature
- modulistica da adottare

Fonte : [BibLus-net by ACCA - biblus-net@accasoftware.it](mailto:biblus-net@accasoftware.it) - vedi all.sic.7

La sicurezza del lavoratore autonomo nel settore edile

Un vademecum si sofferma sulla figura e sugli obblighi di sicurezza del lavoratore autonomo in edilizia. Il carattere autonomo del lavoro, l'idoneità tecnico-professionale, le misure di prevenzione, i diritti e i doveri secondo il D.Lgs. 81/2008.

Il documento presentato in un convegno a Siena nel gennaio del 2012 e realizzato dal CNA di Siena insieme alla Cassa Edile CERT, al CTP della Toscana e al DTL di Siena, ricorda che numerosi soggetti che in passato "hanno usufruito e sfruttato il cosiddetto lavoro sommerso, oggi si avvalgono di forme di 'pseudo-artigianato', utili, sostanzialmente, a mascherare, in maniera più o meno abile, rapporti lavorativi che, invece, in tutto e per tutto, risultano essere riconducibili alle prestazioni subordinate". Infatti, si legge nella presentazione del documento, "attualmente nel nostro Paese si osserva una crescente frammentazione del tessuto produttivo con un numero sempre maggiore di piccole e piccolissime imprese e di lavoratori autonomi che, nel settore edile, costituiscono gran parte della forza lavoro" e questi ultimi "sono spesso inquadrati solo formalmente come autonomi ma in realtà inseriti di fatto come dipendenti

all'interno dell'organizzazione del cantiere, anelli deboli di una catena di appalti e subappalti che diluiscono le responsabilità nella esasperata ricerca del contenimento dei costi".

Il documento ricorda che il lavoro autonomo viene definito dall'art. 2222 del Codice civile.

Il lavoratore autonomo è "colui che si obbliga a compiere un'opera o un servizio con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione con il committente". E nel lavoro autonomo "l'oggetto della prestazione non consiste quindi in un 'facere' cioè nella messa a disposizione di energie lavorative che saranno utilizzate secondo le direttive del datore di lavoro, come avviene invece nel lavoro subordinato, ma consiste nella produzione, con mezzi propri e piena autonoma organizzazione, di un opus. Il lavoratore autonomo assume quindi una obbligazione di risultato, garantendo il raggiungimento di determinati obiettivi con piena discrezionalità in merito ai tempi, luoghi e modalità della prestazione". E quindi caratteristiche fondamentali quindi del lavoratore autonomo "sono l'autonomia della realizzazione del lavoro ed il rischio di impresa".

Tuttavia se a "livello dottrinale" è possibile delimitare una demarcazione tra il lavoro autonomo ed altre tipologie contrattuali, a volte appare difficile nella pratica individuare il carattere autonomo o meno del lavoro prestato, in considerazione del fatto che, soprattutto in alcuni settori come l'edilizia, l'attività può risultare particolarmente complessa o al contrario molto semplice e non necessitante di costanti direttive. E in questo senso il lavoro dell'Ing. Danilo De Filippo, arricchito da un intervento di Giancarlo Nappi sul DURC per i lavoratori autonomi, può servire a "definire e comprendere questa tipologia di lavoro che presenta innegabili particolarità e complessità".

Il documento segnala poi che oggi il lavoratore autonomo in edilizia non è più l'artigiano 'mercenario' che ha caratterizzato la piccola e media imprenditoria degli anni '70 e '80. E in Italia il D.Lgs. 81/2008 ha "sostanzialmente chiuso un'epoca, stabilendo, in maniera definitiva, un ordinamento di responsabilità ed una gerarchia di garanzie che, in maniera più o meno implicita, tendono ad accreditare quei soggetti produttivi che, meglio strutturati, possono più proficuamente attuare le tutele di sicurezza e salute presso i luoghi di lavoro".

Fonte [www. Punto sicuro](http://www.puntosicuro.it) – www.puntosicuro.it vedi all.sic.8

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttaro. Chiuso in data 30/04/2015.